

**GESTIONE DELLE INDENNITA' CONTRATTUALI
INTEGRATIVE A QUELLE DI LEGGE PER SOSTEGNO
MATERNITA' E PATERNITA' DURANTE PERIODO DI
ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTUM**

VERBALE DI ACCORDO

TRA

AGCI-AGRITAL

LEGACOOP-AGROALIMENTARE

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-UIL

Premesso

- quanto previsto all'art. 7 del CCNL del 5 dicembre 2012, e in particolare alla lettera B), punto 2), laddove si prevede che:

l'ente bilaterale di settore organizzerà e gestirà attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL ovvero individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 7 lettera A), a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa *post partum*.

Nelle more della emanazione della normativa di legge in tema di detassazione e decontribuzione degli importi versati a favore di interventi in tema di welfare contrattuale, le Parti concordano di assicurare la gestione dell'intervento di cui sopra, a partire dal

1.1.2013, attraverso il FILCOOP sanitario, al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato.

- che con l'art. 7 del CCNL del 5 dicembre 2012 per i lavoratori delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, le Parti hanno inteso disporre un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro che applicano il predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro di fornire una prestazione assistenziale;
- che al fine di dare attuazione all'art. 7, lettera A), punto 2), con uno strumento che garantisca collettivamente e mutualisticamente la copertura economica di tale obbligo datoriale, le Parti, coerentemente con quanto sopra, hanno scelto di orientare in via eccezionale e temporanea sul FILCOOP Sanitario la contribuzione assistenziale destinata al sostegno della maternità/paternità, che sarà gestita dal Fondo stesso attraverso una gestione amministrativa e contabile autonoma e separata, anche al fine di ridurre al massimo i costi di gestione;
- che gli importi previsti al primo alinea saranno versati anche da quelle cooperative per le quali - in forza della clausola di salvaguardia di cui al punto 1) dell'art. 64 del CCNL - non corre l'obbligo di iscrivere lavoratori al FILCOOP Sanitario visto che risultino già attive altre forme di assistenza sanitaria previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali.

le Parti convengono

1. Le cooperative versano mensilmente al FILCOOP Sanitario gli importi contrattualmente dovuti.

Il FILCOOP Sanitario garantisce soluzioni tecniche che consentano di semplificare alle cooperative le operazioni di versamento della contribuzione mensile, tenendo conto delle diverse tipologie della stessa: a) il contributo di 10 euro per la copertura della polizza sanitaria è riferito ai soli



lavoratori iscritti al FILCOOP Sanitario; b) il contributo assistenziale di 2 euro per il sostegno alla maternità/paternità è riferito ai lavoratori a tempo indeterminato.

I versamenti sono effettuati al FILCOOP Sanitario con le consuete modalità, facendo riferimento agli organici in forza alla fine del mese di competenza.

2. Il diritto al contributo assistenziale integrativo dell'indennità per congedo parentale (ex maternità facoltativa) spetta nel caso di richieste avanzate a partire dal 1.1.2013.

Le Parti convengono di destinare il contributo assistenziale ai genitori con figli di età fino a tre anni di vita.

Fermo restando che il contributo assistenziale sarà corrisposto solo per le giornate indennizzate dall'INPS, le Parti a titolo sperimentale fissano in 1 mese il periodo minimo e in 6 mesi il periodo massimo di assenza necessariamente consecutiva per il quale può essere richiesto il contributo assistenziale medesimo (nel numero massimo di 1 richiesta all'anno nel corso del periodo di godimento del diritto).

3. L'importo mensile del contributo assistenziale è individuato inizialmente in 400 € lordi, ma potrà oscillare in più o meno, previa verifica del Fondo, a seconda degli introiti effettivamente versati dalle cooperative e alle prestazioni effettivamente richieste su ciascun anno.

Per periodi di congedo già fruiti nel 2013 e nel 2014 l'erogazione avverrà in un'unica soluzione indicativamente a partire dal mese successivo a quello in cui verrà avanzata la richiesta.

Per richieste di congedo che decorrono dal 2015 sarà riconosciuta una prima rata a titolo di acconto pari a 200 € mensili da liquidarsi indicativamente nel mese successivo a quello in cui verrà avanzata la richiesta, con saldo da erogarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le Parti stabiliscono inoltre che il contributo assistenziale non potrà comunque superare il 100% del trattamento economico di cui all'art. 45 del predetto CCNL, relativo al mese precedente la richiesta, inclusi gli elementi retributivi legati all'effettiva presenza (es.: maggiorazione turni, straordinari), detratto l'importo versato dall'INPS.

4. La richiesta dovrà essere perentoriamente inoltrata al FILCOOP Sanitario utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito www.FILCOOPsanitario.it entro 60 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata all'INPS la domanda di congedo facoltativo.


Ai fini dell'esercizio del diritto al contributo assistenziale, il genitore è tenuto ad avanzare al FILCOOP Sanitario anche la richiesta scritta presentata al datore di lavoro, indicando la durata del periodo continuativo di congedo richiesto.

Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente, per iscritto, al Fondo l'eventuale rientro anticipato al lavoro, rispetto al periodo di astensione facoltativa richiesto originariamente.

In fase di prima applicazione, con riferimento a periodi già trascorsi - 2013, 2014 e primo semestre 2015 - i lavoratori potranno presentare richiesta al Fondo entro il 31 dicembre 2015, pena la non accettazione delle relative domande.

Roma, 22 giugno 2015

AGCI-AGRITAL



FAI-CISL




LEGACOOP-AGROALIMENTARE



FLAI-CGIL



FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE



UILA-UIL

